

Buon Natale e felice anno nuovo!

Quest'anno abbiamo deciso di devolvere le spese per i regali di Natale a favore di:

- **Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua**, cooperativa sociale che aiuta le donne vittime di abusi a trovare la forza per liberarsi dalla violenza.
- **A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno**, che ha lo scopo di sensibilizzare nei confronti della diagnosi precoce e di aiutare chi deve affrontare un percorso di guarigione. Per ricordare la nostra collega Francesca, abbiamo contribuito all'istituzione di una borsa di studio per formare nuovi medici specializzati in senologia.
- **ABEO Associazione Bambino Emopatico Oncologico**, impegnata in attività di sostegno per le famiglie di bambini affetti da tumori solidi e leucemie.

Sono progetti nei quali noi, che abbiamo come missione la difesa dei diritti delle persone, ci siamo riconosciuti immediatamente. Per questo abbiamo il piacere di condividere con voi il nostro impegno.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di queste iniziative!

Buon Natale di solidarietà e felice anno nuovo a tutti!



Contro la violenza alle donne
Contro la violenza in famiglia

www.cerchidacqua.org



A.N.D.O.S. onlus
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno

comitato di VERONA
www.andosverona.com



ABEO
Associazione Bambino
Emopatico Oncologico

www.abeo-vr.it

In questo numero:

- Buon Natale e felice anno nuovo!
- Le cinture di sicurezza sono obbligatorie anche se si è fermi in coda?
- Sigillo di qualità Best Job 2019 ARAG è stata premiata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza.
- È possibile stipulare più polizze assicurative per lo stesso rischio?

Le cinture di sicurezza sono obbligatorie anche se si è fermi?

Quando si è alla guida di un veicolo, è **obbligatorio avere allacciate le cinture di sicurezza non solo durante la marcia, ma anche durante le brevi soste quando si è in coda.**

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20230-18), respingendo il ricorso di un automobilista contro la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva confermato la multa a suo carico per il mancato uso delle cinture di sicurezza durante la guida.



Le motivazioni della sentenza.

Dalla sentenza impugnata "emerge che il ricorrente aveva dedotto, nei precedenti gradi di merito, di essere in coda lungo la direttrice di marcia", appellandosi alla situazione di staticità del veicolo.

Il Tribunale ha escluso che il veicolo potesse essere considerato in condizione statica rilevando che l'uso della cintura di sicurezza si esplica anche durante una "breve sosta" nell'ambito di una coda di veicoli, essendo diretto a prevenire il rischio di tamponamento.

Sigillo di qualità Best Job 2019 ARAG è stata premiata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

ARAG SE Italia è stata premiata con il sigillo di qualità "BEST JOB 2019" assicurazioni ed è in classifica tra le eccellenze TOP Carriera.

La Repubblica Affari & Finanza, mediapartner dell'iniziativa, il 3 dicembre scorso ha pubblicato i risultati dell'indagine svolta dall'**Istituto Tedesco Qualità e Finanza ITQF**, leader europeo dei test e dei sigilli di qualità, sulle eccellenze del welfare aziendale e della carriera: ARAG SE si è classificata tra le prime compagnie nella categoria "assicurazioni" dei premi BEST JOB e TOP Carriera.

La ricerca ha coinvolto 2.500 aziende con il maggior numero di dipendenti in Italia.

La classifica finale scaturisce dall'integrazione ed elaborazione dei dati raccolti con due differenti strumenti:

1. Attraverso il cosiddetto *social listening* sono stati cercati su tutto il web in lingua italiana (social media, blog, forum,

portali news, video ecc.) commenti in ambito cultura aziendale e carriera. Sono state rilevate all'incirca 361.000 citazioni in un arco temporale semestrale (peso 75%).

2. A tutte le aziende comprese nella ricerca è stato inviato sia per e-mail sia per posta un questionario per valutare offerta ed efficienza del welfare aziendale e prospettive di carriera offerte (peso 25%).

Il risultato è la classifica con la maggior base di dati tra tutti i ranking sui datori di lavoro in Italia.

In totale sono state premiate 255 aziende BEST JOB e 136 aziende TOP CARRIERA, rispettivamente il 10% e il 5,3% del campione analizzato.

ARAG Italia è tra le migliori aziende che hanno ricevuto tali riconoscimenti.



È possibile stipulare più polizze assicurative per lo stesso rischio?

Sì, il diritto di stipulare più assicurazioni sullo stesso rischio è garantito dall'articolo 1910 del codice civile.

Attenzione però, perché l'assicurato è obbligato a soddisfare determinati requisiti di informazione, pena la validità delle coperture.

Gli obblighi a carico dell'assicurato:

Nel disciplinare la materia infatti, la norma del codice civile stabilisce a carico dell'assicurato obblighi di informazione verso tutti gli assicuratori del medesimo rischio sia all'atto della stipula che al verificarsi del danno: **“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.**

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.

Quindi la stipula di più polizze a copertura del medesimo rischio è possibile (si parla in questi casi di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 cod. civ.), ma a condizione che l'assicurato rispetti gli obblighi di informativa. In difetto, gli assicuratori potranno rifiutare il pagamento.

Per lo stesso rischio, ogni assicuratore risponde per una quota:

Quando si stipulano, per lo stesso rischio, più polizze con assicuratori diversi, si stabilisce con questi la quota dell'indennità assicurata, cosicché, in caso di sinistro, ciascuno sarà tenuto a pagare l'indennità prevista in proporzione della relativa quota.

La regola mira ad evitare che il contratto di assicurazione si trasformi in fonte di lucro, con indebito arricchimento dell'assicurato e conseguenze pregiudizievoli per le imprese di assicurazione nonché, di riflesso, per l'economia nazionale.



Da questo principio le Sezioni Unite della Cassazione hanno tratto la conseguenza che, ai fini dell'applicabilità della norma all'assicurazione contro gli infortuni, è necessario accertare se tale tipo di assicurazione abbia o meno natura indennitaria.

L'indennizzo deve seguire la regola del principio indennitario:

Il principio indennitario, infatti, vieta la possibilità di ottenere più risarcimenti per lo stesso rischio; per conseguenza l'indennizzo totale non può superare il danno realmente subito. Per esempio, se il danno subito è pari a 5.000 euro e ho stipulato più polizze non potrò ricevere 5.000 euro da ogni compagnia, ma ognuna di esse concorrerà pro quota al risarcimento del danno occorso.

Il principio indennitario riguarda i casi di malattia e infortunio. È quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 10602/2018).

Partendo dal dettato dell'art. 1882 cod. civ. secondo cui *“l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro...”* la Suprema Corte, infatti, ha considerato che con l'inciso *“ad esso prodotto”*, la norma si riferisce anche ai danni a persona e quindi anche alla malattia e all'infortunio, quali eventi produttivi di danno per l'assicurato e per tale ragione concorrenti alla funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni.

Le previsioni di cui all'art. 1910 cod. civ. (divieto di cumulo e ripartizione pro quota) sono applicabili alle assicurazioni su malattie e infortuni, stante l'asserita possibilità di fissare un tetto massimo anche nei casi di danno alla persona (Cass. 5119/2002). Ed infatti, sempre in ossequio al principio indennitario, nel caso di invalidità da malattia (o infortunio), la misura dell'indennizzo è predeterminata dalla polizza, ciò costituendo una modalità di quantificazione delle conseguenze dannose, così come previsto anche in materia di assicurazione contro i danni.

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna